

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

Tra:

Sig. Tizio, rappresentato e difeso dall'avv. Elvius, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Los Angeles, parte ricorrente nel procedimento instaurato dinanzi al Trib. Bari, Sez. distaccata, iscritto sub. N. _____ R.G.

E:

Condominio sito in Austin alla via penna, in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. Egnatius, parte resistente nel predetto procedimento; E: Sig. Caio, rappresentato e difeso dall'avv. Albanus, parte terza chiamata in causa,

premesse che

a) il sig. Tizio, con ricorso di impugnazione di delibera assembleare ex art. 1137 cc presentato dinanzi al suddetto Tribunale, che con la presente scrittura deve intendersi per integralmente trascritto, chiedeva accertarsi e dichiararsi la manifesta invalidità, illegittimità ed illiceità, quindi la nullità ovvero, in subordine, l'annullabilità della delibera assembleare del 31.08.2009 in quanto adottata in violazione della legge, del regolamento condominiale oltre che foriera di danni gravissimi sia alle parti comuni che a quelle di proprietà esclusiva, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa;

b) all'udienza del 26.11.2009 si costitutiva in giudizio il condominio resistete con comparsa del 25.11.2009, il quale chiedeva la chiamata in causa del sig. Caio per essere dallo stesso manlevato e/o sentirlo condannare al rimborso di quanto il condominio dovesse essere condannato a pagare in favore di Tizio nonché al risarcimento di tutti i danni causati al condominio con contestuale spostamento della prima udienza ex art. 269 c.p.c. allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge. Nel merito chiedeva il rigetto di ogni domanda ed istanza formulata verso il condominio in quanto immeritevole di accoglimento.

c) Con atto di citazione per la chiamata in causa di terzo del 11.05.2011, Tizio conveniva nello stesso giudizio Caio ribadendo anche nei suoi confronti la richiesta di accertare e dichiarare la manifesta invalidità, illiceità ed illegittimità, quindi la nullità ovvero, in via subordinata, l'annullabilità della delibera assembleare impugnata. In via subordinata chiedeva, nell'ipotesi in cui Tizio fosse condannato al pagamento di qualsivoglia somma di danaro in favore del condominio, di vedere lo stesso ricorrente manlevato ovvero rimborsato da parte di Caio, con conseguenziale condanna di quest'ultimo al pagamento di tutte le somme che Tizio fosse costretto a pagare in favore del citato condominio per tutti i fatti e i titoli per cui è causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa a carico di Caio. In via gradata ed alternativa, il ricorrente chiedeva l'accertamento e la declaratoria di responsabilità solidale tra il condominio e Caio per tutti i fatti ed i titoli di causa, chiedendo per l'effetto la condanna al pagamento di tutte le spese, onorari e diritti in favore dell'odierno ricorrente. In

via ancor più gradata ed alternativa, chiedeva l'accertamento e la declaratoria di responsabilità esclusiva di Caio per tutti i fatti ed i titoli di causa, chiedendo per l'effetto la condanna al pagamento di tutte le spese, onorari e diritti in favore dell'odierno ricorrente, nonché di vedere il medesimo ricorrente manlevato ovvero rimborsato di tutte le somme, nessuna esclusa, che eventualmente Tizio dovesse essere condannato a pagare in favore del condominio resistente.

d) Con comparsa di costituzione del 19.09.2011 si costituiva nel presente giudizio Caio il quale, impugnando e contestando ogni avversa pretesa chiedeva, in via preliminare, disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario sig.ra Sempronia; dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la condanna delle parti avverse al pagamento in favore di Caio di tutte le spese del presente giudizio, diritti ed onorari di causa compresi; dichiararsi l'incompetenza funzionale del Tribunale di Bari – sez. distaccata- in favore del giudice di pace, con la condanna delle parti avverse al pagamento in favore di Caio di tutte le spese del presente giudizio, diritti ed onorari di causa compresi; disporsi l'estromissione di Caio dal presente giudizio, con la condanna delle parti avverse, ovvero, in subordine, del condominio resistente/convenuto, al pagamento di tutte le spese del presente giudizio, diritti ed onorari di causa compresi. Chiedeva, altresì, la condanna di Tizio e del condominio a risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, da liquidarsi d'ufficio ed in via equitativa, riservando all'esito del giudizio ogni azione, anche di natura risarcitoria, nei confronti del condominio resistente per eventuali condotte irresponsabili tenute nella vicenda in oggetto.

e) All'udienza del 11.10.2011 il giudice adito, con il consenso di tutte le parti costituite, valutava l'opportunità di avviare tra loro un percorso conciliativo, invitandole a scambiarsi proposte transattive, nonché a tenere tra loro un incontro assistito dai rispettivi legali;

f) Nelle more del giudizio le parti in causa, anche a mezzo dei proprio difensori, hanno manifestato la loro volontà di transigere, come di fatto transigono con il presente atto a carattere novativo, tutte le questioni pendenti relative e comunque correlate alla controversia sopra descritta, nei termini e alle condizioni deliberate nel corso dell'assemblea condominiale del 9.03.2012, il cui verbale è da intendersi integralmente richiamato e trascritto, con i relativi obblighi di pagamento assunti dal condominio di cui appresso.

Tanto premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa, che viene espressamente richiamata, è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Il condominio resistente, in persona del rappresentante legale pt, a titolo di reciproca concessione transattiva e senza riconoscimento alcuno di ogni avversa pretesa si obbliga con il presente atto a corrispondere in favore di Tizio la somma onnicomprensiva di € 1.000,00 a titolo di contributo spese e competenze legali maturate per l'attività espletata nel corso del predetto

giudizio, da versarsi in quattro rate mensili, successive e consecutive, decorrenti dal trentesimo giorno dopo la sottoscrizione del presente atto.

3. Tizio, a titolo di reciproca concessione transattiva, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara espressamente di rinunciare agli atti ed all'azione proposta ed in particolare a quanto chiesto in ricorso e ad ogni ulteriore richiesta e domanda correlata e/o dipendente dal predetto giudizio R.G. _____, sia verso il condominio resistente che verso Caio, e di accettare il suddetto importo a tacitazione definitiva ed a saldo e stralcio di ogni pretesa formulata nel corso del predetto giudizio e/o comunque ad esso correlata e/o dipendente.

4. Il condominio resistente, in persona del rappresentante legale pt, a titolo di reciproca concessione transattiva e senza riconoscimento alcuno di ogni avversa pretesa si obbliga con il presente atto a corrispondere in favore di Caio la somma omnicomprensiva di € 750,00 a titolo di contributo spese e competenze legali maturate per l'attività espletata nel corso del predetto giudizio, da versarsi in quattro rate mensili, successive e consecutive, decorrenti dal trentesimo giorno dopo la sottoscrizione del presente atto.

5. Caio, a titolo di reciproca concessione transattiva, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara espressamente di accettare il suddetto importo a tacitazione definitiva ed a saldo e stralcio di ogni pretesa e rinuncia espressamente a quanto chiesto nel contesto della propria comparsa del 19.09.2011 sia verso Tizio che verso il condominio, rinunciando ad ogni pretesa e/o azione, anche di natura risarcitoria, dipendente dal giudizio in oggetto verso ambedue i predetti contraddittori nonché ad ogni ulteriore richiesta e/o domanda, dipendente e/o correlata allo stesso.

6. Il condominio resistente, in persona del rappresentante legale pt, a titolo di reciproca concessione transattiva, con la sottoscrizione del presente atto si obbliga a corrispondere in favore dell'avv. Albanus l'importo di € 1.750,00 comprensivo di oneri accessori entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione del presente atto e dichiara di rinunciare espressamente ad ogni domanda, richiesta e pretesa formulata nel corso del predetto giudizio nonché ad ogni ulteriore richiesta e/o domanda dipendente e/o correlata allo stesso, sia verso Tizio che verso Caio, già abbandonato ex art. 309 cpc e che sarà sin dalla prossima udienza fissata per il 04.12.2012 cancellato dal ruolo.

7. Le parti, con la sottoscrizione della presente scrittura ed in virtù della prefata delibera condominiale del 09.03.2012, dichiarano di aver definito ogni pendenza relativamente al presente giudizio e di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente in merito; inoltre, tutti gli odierni comparenti, al fine di dirimere ogni eventuale futura controversia, dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed alla equivalenza o meno delle reciproche concessioni transattive di cui sopra; dichiarano altresì che l'oggetto della presente transazione e, quindi, il relativo effetto preclusivo, si estenda anche alla ipotesi di eventuale scoperta di nuovi documenti.

Sottoscrivono il presente atto le parti in causa nonché i rispettivi procuratori costituiti per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.